



---

# **REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI**

## **Capo I Principi generali**

### **Art. 1**

#### *Principio generale di trasparenza*

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ordine, in base a quanto previsto dal presente regolamento, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali.

### **Art. 2**

#### *Ambito soggettivo di applicazione*

1. Ai fini del presente regolamento per "Ordine" si intende l'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Imperia.

### **Art. 3**

#### *Oggetto*

1. Le disposizioni del presente regolamento individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ordine e le modalità per la sua realizzazione.
2. Ai fini del presente regolamento, per pubblicazione si intende la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ordine dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ordine, cui corrisponde il diritto di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

### **Art. 4**

#### *Pubblicità*

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione ai sensi del presente regolamento sono pubblici.

### **Art. 5**

#### *Limiti alla trasparenza.*

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. La pubblicazione nel sito istituzionale, in attuazione del presente regolamento, è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. L'Ordine può disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati,

informazioni e documenti che non ha l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente regolamento o sulla base di specifica previsione di legge, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, l'Ordine provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle attività di chiunque sia addetto a una funzione istituzionale sono rese accessibili dall'Ordine. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, comma 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

## **Art. 6**

### *Accesso civico*

OMISSIS (Disposizione regolamentare abrogata per effetto dell'entrata in vigore dell'apposito regolamento sull'accesso civico, approvato in data 5/4/2017).

## **Art. 7**

### *Qualità delle informazioni*

1. L'Ordine garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

## **Art. 8**

### *Formato dei dati pubblicati e loro riutilizzo*

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso agli atti di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato pdf o html, e sono riutilizzabili senza restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

## **Art. 9**

### *Decorrenza e durata della pubblicazione*

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente regolamento sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione ai sensi del presente regolamento sono pubblicati e mantenuti aggiornati.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, e comunque fino a diversa determinazione del Consiglio dell'Ordine.

## **Art. 10**

### *Accesso alle informazioni pubblicate nel sito*

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella *home page* del sito istituzionale è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. L'Ordine non può disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».
2. Alla scadenza del termine di durata della pubblicazione di cui all'articolo 9, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 7, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.

## **Art. 11**

### *Programma per la trasparenza e l'integrità*

1. L'Ordine adotta un Programma per la trasparenza e l'integrità, che può essere integrato con il Programma per la prevenzione della corruzione, e che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
2. Il Programma per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, avrà durata per il triennio restante di attività consiliare; esso definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione delle modalità di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.
3. Nell'ambito del Programma per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica

dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.

## **Art. 12**

### *Pubblicazione concernente gli atti di carattere normativo e amministrativo generale*

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'Ordine pubblica sul proprio sito istituzionale i riferimenti normativi con i relativi *link* alle norme di legge relative al proprio ordinamento professionale e che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati i regolamenti, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'Ordine.

## **Capo II**

### **Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ordine**

## **Art. 13**

### *Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione dell'Ordine*

1. L'Ordine pubblica e aggiorna le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

- a) al Consiglio dell'Ordine, con l'indicazione delle competenze dei suoi componenti;
- b) all'articolazione dell'ufficio di segreteria, le competenze e i nomi dei dipendenti facenti parte dell'ufficio medesimo;
- c) all'illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
- d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui ci si possa rivolgere per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

#### **Art. 14**

*Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico*

1. Con riferimento ai titolari di incarichi di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, l'Ordine pubblica con riferimento a tutti i componenti del Consiglio in carica tutti i dati di cui sia prescritta la pubblicazione dalla normativa vigente.

#### **Art. 15**

*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali*

1. L'Ordine pubblica e aggiorna le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali o di responsabili di struttura, a qualsiasi titolo conferiti:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il *curriculum vitae*;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

#### **Art. 16**

*Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.*

1. L'Ordine pubblica i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo.

#### **Art. 17**

*Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato*

1. L'Ordine pubblica annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo

16 i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.

### **Art. 18**

#### *Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici*

1. L'Ordine pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

### **Art. 19**

#### *Bandi di concorso*

(soppresso).

### **Art. 20**

#### *Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla distribuzione dei premi al personale.*

1. L'Ordine pubblica i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità.

### **Art. 21**

#### *Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione e il codice di comportamento*

1. L'Ordine pubblica i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che vengono applicati, nonché le eventuali

interpretazioni autentiche.

2. L'Ordine pubblica i contratti integrativi stipulati.
3. L'Ordine pubblica il codice di comportamento dei dipendenti.

## **Art. 22**

*Obblighi di pubblicazione degli enti di diritto privato controllati, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.*

1. L'Ordine pubblica e aggiorna annualmente:
  - a) l'elenco degli enti istituiti, vigilati e finanziati, ovvero per i quali si abbia il potere di nomina degli amministratori, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte o affidate;
  - b) l'elenco delle società di cui si detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte o affidate;
  - c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte o affidate.
2. Per ciascuno degli enti del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio, al numero dei rappresentanti dell'Ordine negli organi di governo, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari.
3. Nel sito dell'Ordine è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1.

## **Art. 23**

*Obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa*

1. L'Ordine organizza, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, con particolare riferimento all'albo di cui ha la custodia, li pubblica e li tiene costantemente aggiornati.
2. L'Ordine pubblica nella sottosezione "provvedimenti" all'interno della sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale i verbali delle riunioni

consiliari nel rispetto dei limiti di cui all'art. 5 e della disciplina in tema di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e al R.G.D.P., avendo cura di sostituire con la dicitura *omissis* le parti di verbale di cui alle categorie di documenti sottratti all'accesso ai sensi del comma 2 dell'art. 24 L. 241/90 o i dati personali ivi riportati a eccezione dei dati relativi ai consiglieri presenti.

3. Salvo quanto disciplinato nel regolamento per il servizio di cassa economale l'Ordine pubblica nella sottosezione "scelte del contraente per lavori, servizi, forniture" all'interno della sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale i seguenti dati:

- a. data, oggetto e contenuto sintetico della delibera consiliare;
- b. contraente con indicazione delle modalità della sua scelta;
- c. spese previste;
- d. documenti principali.

4. L'Ordine pubblica nella sottosezione "Accordi con privati o p.a." all'interno della sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale i seguenti dati:

- a. data, oggetto e contenuto sintetico della delibera consiliare;
- b. contraente;
- c. spese previste;
- d. documenti principali.

#### **Art. 24**

*Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.*

1. L'Ordine pubblica i dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

2. La pubblicazione comprende necessariamente:

- a) il nome del soggetto beneficiario;
- b) l'importo economico corrisposto;

c) la motivazione per la sua erogazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione ed il trattamento.

### **Capo III**

#### **Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse**

##### **Art. 25**

*Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo.*

1. L'Ordine pubblica i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno anche in forma sintetica, aggregata e semplificata, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

##### **Art. 26**

*Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.*

1. L'Ordine pubblica le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

### **Capo IV**

#### **Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati**

##### **Art. 27**

*Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.*

1. L'Ordine pubblica i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza.

2. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'organo competente all'adozione del provvedimento finale, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti a istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- e) il link di accesso al servizio *on line*, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- f) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari;
- g) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

## **Art. 28**

### *Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici*

1. L'Ordine pubblica e specifica nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni relative alle modalità di pagamento.

## **Capo V**

### **Obblighi di pubblicazione in settori speciali**

## **Art. 29**

*Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture*

1. L'Ordine pubblica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori, servizi e forniture.

**Capo VI**

**Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni, sanzioni, tutela giurisdizionale**

**Art. 30**

*Responsabile per la trasparenza*

1. All'interno dell'Ordine viene individuato il Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, vigilando sui casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
2. I responsabili degli uffici garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini.
3. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso agli atti sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento.
4. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dal presente regolamento ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

**Art. 31**

*Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni*

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento costituiscono elemento di valutazione della responsabilità disciplinare.

2. Il Responsabile e i responsabili degli Uffici non rispondono dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se provano che tale inadempimento è dipeso da causa a essi non imputabile.

### **Articolo 30**

#### *Tutela giurisdizionale*

1. Salvo quanto previsto all'art. 6, le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dal presente regolamento sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.